

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 439

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo onnicomprensivo dei pubblici dipendenti

(Parere ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2011, n. 214)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 30 gennaio 2012)




SENATO DELLA REPUBBLICA
Segretariato Generale
Data 30 GEN. 2012
8187

S.G.

Segr. Scritt.

*Al Presidente
del Consiglio dei Ministri*

Presidenza del Consiglio dei Ministri
USG 0000463 P-
del 30/01/2012



6386605

SENATO DELLA REPUBBLICA
Segretariato Generale Roma,
30 GEN. 2012

SENATO DELLA REPUBBLICA
GABINETTO DEL PRESIDENTE
30 GEN. 2012
Prot. N. 8149
Cat. N.

Signor Presidente,

in attuazione di quanto disposto dall'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, trasmetto per il parere delle competenti Commissioni parlamentari uno schema di mio decreto per la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo onnicomprensivo dei pubblici dipendenti indicati dal citato articolo.

Con viva cordiale,

Rfnd

Sen.
Renato SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica

ROMA

Relazione illustrativa allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante disposizioni attuative dell'articolo 23 *ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, in materia di limite massimo retributivo dei dipendenti pubblici.

L'art.23 *ter*, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" (c.d. decreto salva-Italia) prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sia definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche in virtù di un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, con una pubblica amministrazione statale, ivi incluso il personale non contrattualizzato, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. La norma precisa che, a tali fini, vanno computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.

Il comma 2 del citato art.23 *ter* prevede che il personale predetto, ove sia chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche solo a titolo di rimborso spese, più del 25% dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.

Ai sensi del successivo comma 3, con il Dpcm surrichiamato possono essere previste deroghe motivate solo per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni.

Il comma 4 stabilisce, infine, che le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure previste dalla norma sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Lo schema di Dpcm elaborato in attuazione dell'art.23 *ter* del decreto-legge n.201/2011 si compone di sei articoli.

All'articolo 1 viene individuato l'oggetto del provvedimento, chiarendosi che esso fissa il livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo degli emolumenti spettanti a ciascuna fascia o categoria di personale che riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluse le Autorità amministrative indipendenti, nonché quelli in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, fermo restando che la definizione, al di sotto del limite massimo, dei rispettivi trattamenti economici resta di competenza del contratto collettivo nazionale e della contrattazione interna a ciascuna amministrazione e, per i dirigenti pubblici, della contrattazione individuale.

All'articolo 2 vengono individuati i soggetti destinatari del provvedimento, identificando gli stessi nelle persone fisiche che ricevono retribuzioni o emolumenti a carico delle pubbliche finanze in ragione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, con le pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluse le Autorità amministrative indipendenti, nonché quelli in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni.

All'articolo 3 viene fissato il limite massimo retributivo (c.d. "tetto"), stabilendosi che esso, incluse le indennità e le voci accessorie, non può superare il trattamento economico annuale complessivo

spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione, pari nell'anno 2011 ad euro 304.951,95. Si prevede, inoltre, che se il trattamento è superiore, si riduce al predetto limite e che il Ministro della giustizia comunichi annualmente al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e al Ministro dell'economia e delle finanze eventuali aggiornamenti all'ammontare del predetto trattamento.

Poiché, ai fini dell'applicazione del limite massimo retributivo sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno, la norma impone ai soggetti destinatari l'obbligo di produrre all'amministrazione di appartenenza, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, una dichiarazione ricognitiva di tutti gli incarichi comunque in atto a carico della finanza pubblica con l'indicazione dei relativi importi. A regime, tale dichiarazione è resa entro il 30 novembre di ciascun anno.

La norma stabilisce infine, espressamente, che il surrichiamato limite massimo retributivo si applica anche al personale che riveste la carica di Presidente o di componente delle autorità amministrative indipendenti, prevedendo anche per questo personale la riduzione automatica al limite massimo ove il trattamento sia superiore .

All'articolo 4, in specifica attuazione dell'art.23 ter, comma 2, del decreto-legge n.201/2011, si stabilisce, con riguardo ai pubblici dipendenti che esercitano funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, che essi, ove conservino il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, non possono ricevere a titolo di retribuzione o di indennità, o anche soltanto per il rimborso delle spese, per l'incarico ricoperto, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito a carico dell'amministrazione di appartenenza, fermo restando il limite massimo previsto dal precedente articolo 3.

L'articolo 5 si riferisce al personale con qualifica dirigenziale nei confronti del quale il limite massimo retributivo non trova applicazione a causa del mancato raggiungimento dello stesso. Con riguardo a tale personale si prevede che le pubbliche amministrazioni valutano se provvedere o meno, in occasione del rinnovo del contratto individuale di lavoro, alla ridefinizione del relativo trattamento economico.

Con l'articolo 6, l'ultima disposizione del provvedimento, si attua il comma 4 dell'art.23 ter del decreto-legge n.201/2011, prevedendosi che il Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato indichi con proprio provvedimento le modalità attraverso le quali le risorse rivenienti dall'applicazione dei limiti retributivi previsti dal decreto sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Deve essere segnalato, infine, che, allo stato, non è stata esercitata la facoltà, pur concessa dal comma 3 dell'art.23 ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, di derogare al tetto retributivo in favore del personale delle pubbliche amministrazioni posto in posizione apicale, e ciò in conformità all'esigenza, determinata dall'attuale congiuntura economica e finanziaria, di applicare con rigore le misure finalizzate al contenimento della spesa pubblica.

VISTO l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO, in particolare, il comma 1 del predetto articolo 23-ter che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione del trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 195 recante "Regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo";

VISTO l'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto, adottato in attuazione dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fissa il livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo degli emolumenti spettanti a ciascuna fascia o categoria di personale che riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluse le Autorità amministrative indipendenti, nonché quelli in regime di diritto pubblico di cui

all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, fermo restando che la definizione, al di sotto del suindicato limite, dei rispettivi trattamenti economici resta di competenza del contratto collettivo nazionale e della contrattazione interna a ciascuna amministrazione e, per i dirigenti pubblici, della contrattazione individuale.

Art. 2

(Soggetti destinatari)

1. Sono soggetti destinatari delle disposizioni del presente decreto le persone fisiche che ricevano retribuzioni o emolumenti a carico delle pubbliche finanze in ragione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, con le pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluse le Autorità amministrative indipendenti, nonché quelli in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni.

Art. 3

(Limite massimo retributivo)

1. Il trattamento economico annuo omnicomprensivo, incluse le indennità e le voci accessorie, dei soggetti di cui all'articolo 2 non può superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione, pari nell'anno 2011 ad euro 304.951,95. Se superiore, si riduce al predetto limite. Il Ministro della giustizia comunica annualmente al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e al Ministro dell'economia e delle finanze eventuali aggiornamenti relativi all'ammontare del predetto trattamento.

2. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al comma 1, sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno. A tal fine, i soggetti destinatari di cui all'articolo 2 sono tenuti a produrre all'amministrazione di appartenenza, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, una dichiarazione ricognitiva di tutti gli incarichi comunque in atto a carico della finanza pubblica con l'indicazione dei relativi importi. A regime, tale dichiarazione è resa entro il 30 novembre di ciascun anno.

3. Il trattamento economico annuo omnicomprensivo, incluse le indennità e le voci accessorie, spettante al personale che riveste la carica di Presidente o di componente delle autorità amministrative indipendenti non può superare l'ammontare di cui al comma 1. Se superiore, si riduce al limite di cui al comma 1.

Art. 4

(Limite alla retribuzione o indennità riconosciuta ai pubblici dipendenti in servizio, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali)

1. Il personale di cui all'articolo 2 che esercita funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, ove conservi il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, non può ricevere a titolo di retribuzione o di indennità, o anche soltanto a titolo di rimborso delle spese, per l'incarico ricoperto, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito a carico dell'amministrazione di appartenenza. Resta fermo il limite massimo retributivo di cui al precedente articolo 3.

Art. 5

(Personale nei confronti del quale non trova applicazione il limite massimo retributivo)

1. Per il personale con qualifica dirigenziale cui non si applica la disposizione di cui all'art.3, a causa del mancato raggiungimento del limite massimo retributivo ivi previsto, le pubbliche amministrazioni valutano se provvedere o meno, in occasione del rinnovo del contratto individuale di lavoro, alla ridefinizione del relativo trattamento economico.

Art. 6

(Determinazione delle modalità per l'assegnazione delle risorse al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato)

27/01/2012 20:17 3

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato indica con proprio provvedimento le modalità attraverso le quali le risorse rivenienti dall'applicazione dei limiti retributivi previsti dal presente decreto sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

Il Presidente del Consiglio dei Ministri